

LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SALUTISTICHE

A partire dal 1° luglio 2007 si applica il regolamento comunitario n. 1924/2006 del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, fornite sui prodotti alimentari. I regolamenti, come è noto, sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, senza necessità di previo recepimento.

Per indicazione nutrizionale si intende qualsiasi indicazione, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute all'energia, cioè al valore calorico, che apporta, non apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto, o alle sostanze nutritive che contiene, non contiene o contiene in diverse proporzioni. In sostanza, l'indicazione nutrizionale afferma che un alimento possiede determinate proprietà nutrizionali.

Per indicazioni sulla salute si intende qualunque indicazione, che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. In pratica, le indicazioni salutistiche asseriscono che il consumo di un determinato alimento offre benefici per la salute.

La premessa del regolamento comunitario, enunciata nei considerando, risiede nel fatto che una dieta variata e bilanciata costituisce un requisito fondamentale per una buona salute ed i singoli prodotti sono importanti nella dieta nel suo complesso.

Già la direttiva 2000/13/CEE del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità, aveva fornito disposizioni generali in materia di etichettatura, imponendo il divieto di utilizzare informazioni che possano indurre in errore l'acquirente o che attribuiscono ai prodotti alimentari proprietà medicamentose.

Le norme relative alle indicazioni nutrizionali contenute nel regolamento dovranno essere usate in tutte le comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali sostenute anche in parte da pubbliche autorità, come anche nei marchi e nelle altre denominazioni commerciali, che possano essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute.

Il regolamento non si applica in tutti i casi di denominazioni generiche tradizionalmente utilizzate per indicare una classe di alimenti o di bevande, che potrebbero avere effetto sulla salute (un esempio è costituito dai "digestivi" o dalle "pastiglie per la tosse").

Dato che esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive o ad effetto nutrizionale o fisiologico (quali vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, ecc.), occorre stabilire principi generali applicabili per garantire i consumatori e dare loro le informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli, ma anche per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.

Inoltre, poiché il consumatore può percepire gli alimenti come portatori di un vantaggio nutrizionale o per la salute in genere, può sentirsi incoraggiato dalle indicazioni dell'etichetta ed assumere autonomamente le singole sostanze nutritive in modo contrario ai pareri scientifici in materia. E' quindi opportuno prevedere restrizioni per quanto concerne i prodotti recanti indicazioni nutrizionali e salutistiche.

La definizione dei profili nutrizionali deve tener conto delle diverse sostanze nutritive e delle sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico (in particolare i grassi, i grassi saturi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio, il sale, i grassi poli- e monoinsaturi, i carboidrati assimilabili diversi dagli zuccheri, le vitamine, i minerali, le proteine, le fibre). Nello stabilire i profili nutrizionali si devono anche valutare le diverse categorie di alimenti, il ruolo degli stessi nella dieta complessiva, le abitudini alimentari e le modalità di consumo presenti nei diversi Stati membri.

Oggi esiste una vasta gamma di indicazioni utilizzate nell'etichettatura ed in pubblicità, che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è stato ancora dimostrato o nei confronti delle

quali non esiste un consenso scientifico sufficiente. E', pertanto, necessario garantire che le sostanze per le quali viene fornita un' indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.

Un altro aspetto connesso con la veridicità delle indicazioni è quello che riguarda la quantità delle sostanze, le quali, per produrre l' effetto nutrizionale o fisiologico desiderato, devono essere presenti in maniera sufficiente o, in altri casi, assenti oppure presenti in quantità sufficientemente ridotte.

Le indicazioni devono essere comprese dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Nella valutazione delle capacità del consumatore si devono tenere in considerazione gli eventuali fattori sociali, culturali e linguistici, al fine di evitare che vengano sfruttati consumatori che, per le loro caratteristiche, siano particolarmente vulnerabili alle indicazioni fuorvianti. Il consumatore deve essere posto in grado di valutare la qualità nutrizionale complessiva.

La fondatezza scientifica deve essere l' aspetto principale nelle indicazioni nutrizionali e salutistiche, che devono essere corroborate da dati scientifici e da validi elementi di prova.

Il regolamento n. 1924/2006 stabilisce alcuni principi generali, validi per tutte le indicazioni, che non possono essere false, ambigue, fuorvianti; non possono dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull' adeguatezza nutrizionale di altri elementi né incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; non possono affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in genere fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive; non devono fare riferimento, nel testo o mediante rappresentazioni figurative, a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore.

Spetterà alla Commissione, entro il 19 gennaio 2009, stabilire i profili nutrizionali specifici a cui devono attenersi gli alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o salutistiche.

Il regolamento fissa, poi, le condizioni generali il rispetto delle quali permette l' impiego delle indicazioni nutrizionali e precisa che esse devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate.

Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se sono conformi al regolamento e rientrano tra quelle elencate nell' allegato allo stesso.

L' allegato enuncia le seguenti indicazioni, delle quali stabilisce altresì le relative condizioni di applicazione: "a basso contenuto calorico", "a ridotto contenuto calorico", "senza calorie", "a basso contenuto di grassi", "senza grassi", "a basso contenuto di grassi saturi", "senza grassi saturi", "a basso contenuto di zuccheri", "senza zuccheri", "senza zuccheri aggiunti", "a basso contenuto di sodio/sale", "a bassissimo contenuto di sodio/sale", "senza sodio" o "senza sale", "fonte di fibre", "ad alto contenuto di fibre", "fonte di proteine", "ad alto contenuto di proteine", "fonte di [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei] minerali", ad alto contenuto di [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei] minerali", "contiene [nome della sostanza nutritiva o di altro tipo]", "a tasso accresciuto di [nome della sostanza nutritiva]", a tasso ridotto di [nome della sostanza nutritiva]", "leggero/light", "naturalmente/naturale".

Come si è detto, l' allegato stabilisce i limiti che i prodotti alimentari dovranno rispettare per poter recare le indicazioni nutrizionali. Così, ad esempio, si potrà dire che un alimento è "a basso contenuto calorico" solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kj) per 100 grammi, se si tratta di un solido, o non più di 20 kcal (80 kj) per 80 grammi, se si tratta di un liquido. Si potrà affermare che un alimento è senza grassi solo se il prodotto contiene non più di 0,5 grammi di grassi per 100 grammi, se si tratta di un alimento solido, o per 100 ml, se si tratta di un liquido. Un prodotto potrà essere indicato come "leggero" o "light" se il valore energetico è ridotto di almeno il 30% e sono specificate le caratteristiche che rendono il prodotto "leggero" o "light".

Per quanto concerne le indicazioni comparative, il regolamento sancisce che il confronto possa essere fatto solo tra alimenti della stessa categoria, prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore

energetico deve essere specificata ed il confronto deve essere riferito alla stessa quantità di prodotto.

Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell' alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un' indicazione, compresi alimenti di altre marche.

Le indicazioni sulla salute devono essere conformi ai requisiti indicati nel regolamento e sono consentite solo se sull' etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità compare una dicitura relativa all' importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; è data informazione sulla quantità dell' alimento e sulle modalità di consumo necessarie per ottenere l' effetto benefico indicato; è inserita una dicitura, se del caso, rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l' alimento e un' appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

Le indicazioni sulla salute devono essere autorizzate. La domanda di autorizzazione è rivolta alla competente autorità nazionale di ogni Stato membro, che ne informa l' Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Non sono consentite indicazioni che suggeriscano che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell' alimento o che facciano riferimento alla percentuale o all' entità della perdita di peso o che facciano riferimento al parere di un singolo medico o di altro operatore sanitario o di altre associazioni diverse da quelle contemplate nel regolamento.

La Commissione europea istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 luglio 2007 e non conformi al regolamento possono essere commercializzati sino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009, salva l' applicazione di specifiche norme transitorie previste per alcune tipologie di indicazioni.